



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 22/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23593** del registro di segreteria, proposto da:

**C. A.**, nato a omissis (omissis) il omissis (omissis) ed ivi residente alla Via omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Luigia Cotroneo, con domicilio eletto in Villa San Giovanni, via nazionale n. 426 (pec: luigia.cotroneo@avvocatirc.legalmail.it), giusta procura in atti;

CONTRO

l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio dall'Avv. Maria Teresa Pugliano (PGLMTR57R43H501L) indirizzo pec: avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B) pec: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) giusta procura

generale ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante dell'Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, li 23/01/2023, rep. 37590, Raccolta n. 7131, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede Avvocatura INPS;

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (cf. 01008081000), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Travia (cf. TRVGNN61T15H224R – pec giovannidomenico.travia@avvocatirc.legalmail.it), Giovanni Ronconi (cf. RNCGNN82D30A509B pec g.ronconi@pec.fsitaliane.it) e Dora Antonia Vuolo (cf. VLUDNT92B55A399B pec d.vuolo@pec.fsitaliane.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore sito in via Demetrio Tripepi n. 64, 89125 Reggio Calabria (RC), giusta procura in atti.

### **F A T T O**

**1.** Il ricorrente adiva il Tribunale di omissis chiedendo di *“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del supplemento di pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa per le ragioni tutte specificate in ricorso; conseguentemente, condannare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ad erogare in favore del ricorrente l'importo mensile di € 520,56 a decorrere dal mese di aprile 2020 in avanti quale supplemento di pensione, nonché al pagamento degli*

*arretrati, maturati al mese di marzo 2020 in misura pari ad €*

*13.189,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo”, oltre alle*

spese di giudizio da distrarsi nei confronti del procuratore  
antistatario.

Nel ricorso introduttivo, il pensionato ha riferito di aver inoltrato

tramite patronato, in data 25/10/2017, domanda di

supplemento pensionistico esponendo di aver prestato servizio

presso RFI spa sino al giorno 1/9/2018 (data delle dimissioni

volontarie). Detta domanda, ha proseguito il ricorrente, è stata

rigettata dall’Inps con comunicazione del 27/2/2018 in quanto

*“la contribuzione del fondo FF.SS. non può essere oggetto di*

*supplemento”, provvedimento avverso il quale l’interessato ha*

proposto ricorso amministrativo al Comitato provinciale INPS,

senza tuttavia ricevere esito soddisfacente.

In dettaglio, il ricorrente ha riferito:

a) di esser stato assunto in data 7/5/1985 e di aver avuto, a

seguito di contenzioso (sentenza del Tribunale di omis n.

40/2007), la riliquidazione (ex art. 36 della legge n. 222/1984)

della pensione privilegiata di inabilità alla navigazione (già in

godimento ex art. 34 della legge n. 413/1984), quale ex

dipendente del settore navi traghetto dell’ex Azienda autonoma

Ferrovie dello Stato ex art. 6 della legge n. 222/1984 (in

combinato disposto con l’art. 38, comma 1, della legge n.

413/1984), pensione in godimento con decorrenza dal

31/3/2004;

b) di aver tuttavia successivamente prestato servizio dal giorno 1/4/2004 al giorno 1/9/2018 alle dipendenze di RFI spa, cumulando perciò redditi da pensione di inabilità con redditi da lavoro dipendente, continuando dunque a versare la relativa contribuzione previdenziale;

c) che egli, appartenendo al settore navi traghetto FS ed essendo stato assunto in data 7/5/1985, è iscritto alle assicurazioni generali obbligatorie INPS (e non già al fondo FF.SS.) ai sensi dell'art. 38, comma 1, della legge n.413/1984, evidenza che sarebbe stata confermata da alcune note dell'ente previdenziale e dallo stesso giudizio civile conclusosi con la menzionata sentenza del giudice ordinario n. 40/2007;

d) che pertanto non avrebbe pregio la motivazione opposta dall'Inps alla riferita istanza amministrativa;

e) che anzi, l'art. 19 del DPR n. 488/1968 prevederebbe che i contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto (cfr: Cass. sent. n. 11082/1997).

Pertanto, il ricorrente, dopo aver autonomamente provveduto alla determinazione del dovuto (arretrati compresi), ha concluso chiedendo di accertare il proprio diritto e di condannare l'Inps alla corresponsione del dovuto, con arretrati interessi e spese legali (difensore antistatario).

Il Tribunale di omissis, con sentenza n. 1006/2023 del 19/5/2023, ha declinato la propria giurisdizione a favore della Corte dei conti, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di dipendenti delle ex FF. SS., considerato che dall'estratto contributivo in atti (cfr. prod.ne INPS) era emerso che il supplemento oggetto del ricorso atteneva ad un trattamento pensionistico relativo alla contribuzione versata nel "Fondo FS obbligatoria".

Il pensionato ha quindi riassunto in questa sede il giudizio, deducendo di essere stato assunto nel maggio del 1985 da RFI spa e richiamando il disposto dell'art. 38, comma 1, della legge n. 413/1984, a norma del quale *"Il personale navigante del settore delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, assunto in ruolo dalla data di entrata in vigore della presente legge, è iscritto alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'istituto, con esclusione dall'iscrizione alla Cassa unica assegni familiari, secondo le disposizioni previste al precedente titolo secondo"*. Peraltro, il ricorrente ha evidenziato di esser titolare di pensione di inabilità quale lavoratore marittimo, con contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria e non nel fondo FS.

Pertanto, dopo aver esposto perplessità in ordine alla menzionata sentenza declinatoria della giurisdizione, il ricorrente ha concluso chiedendo, previa eventuale ctu, di accertare il proprio diritto e di condannare l'Inps alla

corresponsione del dovuto (importo mensile di euro 520,56 a decorrere da aprile 2020, oltre arretrati per euro 13.189,00, come da consulenza di parte versata in atti), oltre interessi e spese legali nei confronti del difensore antistatario.

**2.** Con memoria in atti al 30 novembre 2023, si è costituito l'Inps riportando i contenuti della memoria versata dall'Ente nel precedente giudizio civile, nel quale si è sostenuto, nel merito, l'assenza di ulteriori contributi da accreditare, in quanto erroneamente versati dal datore di lavoro nel fondo INPS.

In particolare, RFI avrebbe errato nel versare la contribuzione nel fondo INPS, in quanto il sig. C., come marittimo imbarcato, avrebbe dovuto essere iscritto nell'A.G.O. nella quale il datore di lavoro avrebbe dovuto versare la contribuzione. Solo in tal caso, si sarebbe potuto liquidare il supplemento richiesto, *“che sarebbe ancora possibile se la RFI rettificasse i versamenti”*. In questa sede, l'Inps, richiamata la fonte normativa di disciplina (legge n. 155 del 1981, art. 7), ha evidenziato la differenza tra pensione supplementare e supplemento di pensione (prestazione quest'ultima richiesta dal ricorrente), sottolineando che la prima costituisce un'autonoma pensione a carico di un fondo diverso da quello che ha liquidato il trattamento principale, e che invece la seconda sarebbe riconosciuta *“ai titolari di pensione (di vecchiaia anticipata, supplementare o di assegno ordinario di invalidità) che continuano a lavorare e sono iscritti alla Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), se*

*lavoratori dipendenti o autonomi, alla c.d. Gestione separata, alla Gestione dei lavoratori spettacolo e sport (ex ENPALS); è altresì riconosciuto ai titolari di pensione principale del Fondo Volo e del soppresso Fondo Autoferrotranvieri per i contributi maturati nell'AGO a partire dal 1° gennaio 1996". Il supplemento di pensione spetterebbe allorché il pensionato "prosegue con il versamento dei contributi per un'attività successiva al pensionamento nell'ambito della stessa gestione che paga la pensione".*

Secondo l'Inps, inoltre, l'art. 130 del T.U. vieterebbe l'istituto del supplemento quando si tratti di servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali ovvero ad esse equiparate (spetterebbe soltanto una eventuale prestazione autonoma, se resa alle dipendenze di amministrazioni statali). Pertanto, nel caso di specie la richiesta di supplemento di pensione è stata respinta perché la contribuzione versata al fondo FS non può essere oggetto di supplemento in quanto per gli iscritti a detto fondo – che sono parificati ai dipendenti pubblici – si applica la disciplina sopra richiamata.

Pertanto, secondo l'Inps, anche ove si opinasse diversamente, osterebbe al riconoscimento del richiesto trattamento la circostanza che il ricorrente è titolare di pensione di inabilità, in forza della pronuncia dallo stesso menzionata, ex art. 6, L. 222/84, la quale sarebbe incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero

svolta successivamente alla concessione della pensione e, quindi, con le conseguenti eventuali provvidenze.

In via gradata, l'Inps ha comunque contestato l'ammontare preteso dal ricorrente in quanto non vengono indicate le modalità di calcolo, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei e chiesto che gli oneri accessori vengano calcolati secondo la legislazione vigente al momento della maturazione del diritto. L'Inps ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze.

**3.** Con ordinanza n. 89/2023 veniva richiesto a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) spa di accertare ed attestare:

1) quale sia stato il datore di lavoro dalla data di assunzione e fino al 31/3/2004;

2) quali mansioni siano state svolte dal ricorrente sino a detta data;

3) quale sia stato il datore di lavoro (Blu ferries, Blujet, RFI o altra società del gruppo) successivamente al riconoscimento della pensione di inabilità alla navigazione, ossia dal giorno 1/4/2004 fino alla data delle dimissioni (che parrebbe essere il giorno 1/9/2019); nel caso il datore di lavoro sia stato RFI, occorre specificare se il dipendente sia stato incardinato nella divisione (o settore organizzativo diversamente denominato) che si occupa di navigazione ovvero in altra articolazione organizzativa;

4) quali siano state, in quest'ultimo periodo, le mansioni svolte

dal ricorrente.

**4.** Con decreto del 10.2.2024, a seguito dell'assegnazione del giudizio al nuovo relatore come da decreto presidenziale del 23.01.2024, veniva fissata udienza per il giorno 13.6.2024, disponendo la notifica alle parti a cura della segreteria.

**5.** In data 31.5.2024 il ricorrente depositava una memoria autorizzata, rappresentando, in assenza di adempimento istruttorio, le proprie mansioni di marinaio sino alla data dello sbarco, una volta attestata la inidoneità in via definitiva in data 18.11.1998 dalle Ferrovie dello Stato Società di Trasporto e Servizi di Stazione - Unità Sanitaria Territoriale omissis, e quella di operatore d'ufficio e che dal giorno 01.04.2004 fino alla data delle dimissioni il datore di lavoro è sempre stato Rete Ferroviaria Italiana (RFI) SpA dove ha svolto le mansioni di operatore d'ufficio.

**6.** All'udienza del 13.6.2024, visto il mancato deposito del fascicolo amministrativo veniva sollecitato quanto disposto con l'ordinanza n. 89/2023 e rinviato all'udienza del 14.11.2024.

**7.** In data 5.8.2024 RFI trasmetteva documentazione allegata ad una nota nella quale veniva indicato, tra l'altro, che *“gli attuali referenti territoriali di S.O. Navigazione omissis, pur confermando che il C. abbia lavorato in RFI, hanno dato esito negativo riguardo alla possibilità di fornire le informazioni richieste, data la vetustà delle vicende, e dato che l'archivio digitale relativo agli anni richiesti non è piu' accessibile, in quanto*

*il vecchio programma di archiviazione SATURNA è stato disattivato da tempo dalla struttura competente, mentre l'archivio attualmente in uso - sistema rilevazione presenze SAP-RUN – contiene solo i dati più recenti”.*

**8.** In data 31.10.2024 il ricorrente depositava memorie con le quali evidenziava i passaggi della nota di RFI dalle quali risultavano le proprie ragioni.

In particolare, evidenziava che dalla documentazione esibita emergeva la circostanza per cui C. A. era stato alle dipendenze di Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dalla data di assunzione sino al 31.03.2004 e più specificamente:

- l'all.2 Foglio matricolare, alla pag. 1, individua quale società datrice di lavoro RFI S.p.A. con data anzianità di gruppo 07.05.1985;

- nell'all.3, seppure trattasi di richiesta notizie relativa ad altro procedimento, viene riportato che *“Il ricorrente C. A. cid omissis svolge attività lavorativa presso R.F.I. Navigazione omissis dal 07.05.1985, avendo rivestito la qualifica di Marinaio dall'assunzione al 13.11.1998, e rivestendo quella di operatore Specializzato Uffici dal 14/11/1998 ad oggi”*;

Con riferimento alle mansioni svolte dal ricorrente sino a detta data dalla documentazione versata in atti risulterebbe che:

- l'all.2 Foglio matricolare, alla pag. 3 *“Storico inquadramento profilo”* riporta che il C. veniva inserito nel profilo/figura

professionale marinaio dal 07.05.1985 al 01.07.1990 quando poi veniva inquadrato come operatore d'ufficio, quindi operatore specializzato uffici e operatore specializzato attività di supporto, circostanza questa riconosciuta dalla stessa società alla pag. 2; •nell'all.3, seppure trattasi di richiesta notizie relativa ad altro procedimento, RFI S.p.A. riferisce che il C. ha "rivestito la qualifica di Marinaio dall'assunzione al 13.11.1998, e rivestendo quella di operatore Specializzato Uffici dal 14/11/1998 ad oggi".

Risulterebbe, pertanto, che:

a) il datore di lavoro del ricorrente dalla data di assunzione (05.05.1985) sino al 31.03.2004 è stato prima Ferrovie dello Stato S.p.A. e poi Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., che è sempre Gruppo Ferrovie dello Stato;

b) le mansioni svolte sono state quelle di marinaio sino alla data dello sbarco e, una volta attestata la inidoneità in via definitiva nel novembre 1998, quelle di operatore d'ufficio;

c) dal giorno 01.04.2004 fino alla data delle dimissioni il datore di lavoro è sempre stato Rete Ferroviaria Italiana (RFI) SpA e il C. ha sempre svolto le mansioni di operatore d'ufficio.

L'Istituto previdenziale sarebbe incorso in contraddizione quando, pur riconoscendo in sede giudiziale la legittima attuale iscrizione nell'AGO dell'assicurato ha negato che egli avesse diritto alla pretesa avanzata poiché iscritto ad altro Fondo.

Richiamava in merito la normativa (art. 38, comma 1, della legge

n.413/1984) e che la pensione privilegiata di inabilità alla navigazione, già percepita ai sensi dell'art.34 della legge n.413/1984, veniva riliquidata ai sensi dell'art. 6 della legge n.222/1984.

In particolare, la legge n. 413 del 1984, all'art. 1, comma 1, lett. 1, specifica che è iscritto alle assicurazioni generali obbligatorie ex legge n.413/1984 il personale navigante del settore delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ora Ente Ferrovie dello Stato.

Lo stesso Tribunale civile di omissis, con la sentenza n.40/2007 disponeva la riliquidazione ai sensi dell'art. 6 legge 222/1984 e secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria della pensione privilegiata di inabilità alla navigazione, di cui il ricorrente usufruiva e ciò non avrebbe potuto fare se il medesimo non avesse maturato la propria posizione contributiva nella gestione AGO e lo stesso Inps in una comunicazione del 15.05.2014 chiariva che tale pensione privilegiata per inabilità alla navigazione rientrava tra le prestazioni di inabilità/invalidità con contribuzione versata nel F.P.L.D.

Inoltre, specificava che se per errore i contributi del ricorrente fossero confluiti nel fondo FS, tale errore dovrebbe imputarsi esclusivamente all'Istituto previdenziale, il quale aveva il compito di attuare il completo inserimento della gente di mare nel regime delle assicurazioni generali obbligatorie, dovendosi

occupare anche della riscossione nei confronti delle aziende armatoriali. Errore che non potrebbe pregiudicare il diritto del ricorrente.

Quindi insisteva per l'accoglimento della domanda, anche in ragione della manifestata disponibilità dell'Inps a liquidare il supplemento per l'importo richiesto, seppure condizionata ad una presunta necessaria rettifica che, comunque, sarebbe esclusivo appannaggio dell'Istituto, in quanto entrambe le gestioni, AGO e Fondo FS, sono di sua esclusiva competenza.

Eccepiva poi la non incompatibilità tra pensione di inabilità alla navigazione con i compensi per attività di lavoro né autonomo né subordinato.

Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale questa sarebbe tardiva perché non formulata in sede di memoria ex art.416 c.p.c. depositata nel procedimento dinanzi al Tribunale di omissis sezione lavoro e previdenza, di cui il presente costituisce mera riassunzione e, trattandosi di omissione l'asserito errore di versamento il termine di prescrizione per il diritto alla liquidazione del supplemento di pensione sarebbe decennale a decorre dalla data del collocamento in quiescenza del lavoratore, ossia dal 01.09.2018, che è la data in cui si è concretizzato il danno.

Inoltre, veniva indicato che la sentenza n.40/2007, depositata in data 17.01.2007 dal Tribunale civile di omissis, sezione lavoro e previdenza, di accertamento del diritto al beneficio della

riliquidazione della pensione privilegiata di inabilità alla navigazione, veniva confermata in appello, con la sentenza n.809/2012, depositata in data 10.09.2012,passando in giudicato il 10.03.2013, potendo da tale data vantare il diritto al supplemento e la domanda amministrativa per il riconoscimento del supplemento veniva inoltrata il 25.10.2017, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale.

**9.** Disposta la chiamata in giudizio di RFI, questa si costituiva in giudizio eccependo la carenza di legittimazione e titolarità passiva, attesa l'assenza di un rapporto previdenziale diretto tra RFI e il ricorrente, limitato all'adempimento dell'obbligo contributivo.

Eccepiva poi che, durante il periodo in cui il ricorrente esercitava mansioni di marinaio, rientrando così nel regime AGO, la datrice di lavoro dell'epoca (Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato, poi RFI) aveva provveduto, in buona fede, al versamento dei contributi anche al Fondo Speciale FS; circostanza che configura un errore di attribuzione dei contributi, derivante dalla complessità del quadro normativo e dalla transizione nello status professionale del lavoratore, passato dal profilo marittimo a mansioni amministrative ed invocava la previsione dell'art. 116, comma 20, della Legge n. 388/2000, la quale prevede un meccanismo volto a tutelare il soggetto che ha effettuato il pagamento in buona fede, in questo caso il datore di lavoro, esonerandolo dalle conseguenze

negative di un errore non imputabile a colpa propria, in ragione del quale per i contributi previdenziali versati a un ente pubblico diverso dal legittimo destinatario il pagamento mantiene effetto liberatorio nei confronti del contribuente e l'ente che ha ricevuto i contributi indebitamente è tenuto a trasferirli, senza l'aggravio di interessi o maggiorazioni, all'ente effettivamente titolare del diritto.

L'Inps, quale ente gestore dei regimi pensionistici, è il soggetto deputato a regolarizzare la posizione attraverso il trasferimento dei contributi tra i fondi interni o verso altri enti previdenziali, garantendo così la corretta imputazione delle somme.

**10.** All'udienza del 16.1.2025, per il ricorrente è comparso l'Avv. Giacomo Carbone per delega dell'Avv. Cotroneo, il quale si riportava al ricorso originario ed alle conclusioni ivi rassegnate chiedendo, in subordine, la nomina di una consulenza tecnica d'ufficio.

Per RFI l'Avv. Francesco Giunta, per delega degli avvocati Giovanni Travia, Giovanni Ronconi e Dora Antonia Vuolo ribadiva la posizione neutrale di RFI spa nella vicenda e quindi la carenza di legittimazione passiva nel giudizio, ritenendo in capo all'INPS l'onere della corretta imputazione delle somme.

Per l'Inps l'Avv. Battaglia si riportava al contenuto della propria memoria di costituzione ribadendo l'errore commesso da Rete Ferroviaria Italiana nell'aver versato la contribuzione nel fondo FS anziché nel fondo A.G.O.; non si contestava il

supplemento richiesto, che sarebbe ancora possibile se la RFI rettificasse i versamenti e concludeva affermando che spetta al datore di lavoro riallocare correttamente i versamenti.

La causa veniva trattenuta in decisione.

## D I R I T T O

**11.** Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Ai fini della decisione viene in rilievo la circostanza, richiamata espressamente dalla stessa difesa dell'Inps, che non vi sono contestazioni in ordine ai contributi versati dall'allora datore di lavoro del ricorrente rispetto alla richiesta formulata nel ricorso, ma solo alla loro corretta imputazione.

L'Istituto previdenziale, infatti, ha indicato che la situazione non sarebbe risolvibile dagli uffici interni perché materialmente non sarebbe possibile procedere allo "spostamento" della contribuzione in assenza di una rettifica da parte di RFI, ma rappresentava già nella memoria di costituzione che il ricorrente, come marittimo imbarcato, avrebbe dovuto essere iscritto nell'A.G.O. nella quale il datore di lavoro avrebbe dovuto versare la contribuzione e che in tal caso si sarebbe potuto liquidare il supplemento richiesto, specificando "*che sarebbe ancora possibile se la RFI rettificasse i versamenti*".

Rispetto a tale quadro viene in rilievo, come indicato da RFI, la cui chiamata in giudizio è stata resa necessaria dalle stesse dichiarazioni rese da quest'ultima a seguito di richiesta istruttoria, la previsione dell'art. 116, comma 20, della L.

388/2000, a mente del quale *“Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione”*.

La norma, dunque, prevede la necessità di procedere alla autonoma correzione di versamenti erroneamente versati ad un ente diverso da quello di competenza (come avvenuto nel caso di specie), liberando il contribuente (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 27/06/2022, n. 20535).

Dunque, la richiesta formulata dall'Inps, di chiedere una condotta attiva “rettificativa” da parte di RFI per versamenti effettuati in maniera erronea (peraltro rispetto alla condizione oggettiva difficile di corretta identificazione dell'ente titolare) non trova alcun riferimento normativo.

Per contro, risulta che il trasferimento di somme deve avvenire tra i diversi enti (percettore errato e destinatario effettivo) prescindendo da impulso del contribuente.

Peraltro, considerato anche che entrambi i fondi sono gestiti dall'Inps, tale trasferimento è rimesso esclusivamente alla volontà dell'Istituto stesso, la cui inerzia non può essere giustificata dalla mancata rettifica di RFI, né di certo può andare a danno delle ragioni del ricorrente, tenuto anche conto che lo

stesso Istituto ha espressamente indicato in udienza che non vi sono contestazioni sull'entità delle somme versate, ma solo sull'errata individuazione del fondo percettore.

Il ricorrente, peraltro, ha indicato i parametri di riferimento in ordine all'importo delle somme dovute in ragione dei versamenti effettuati e rispetto ai quali l'Inps è tenuta ad effettuare la necessaria verifica a seguito della imputazione dei contributi versati che dovranno essere computati e riversati nel fondo di riferimento.

Ne discende, pertanto, che l'Inps deve provvedere alla rideterminazione della pensione del ricorrente tenendo debitamente conto di tutti i versamenti effettuati in suo favore da parte del datore di lavoro sebbene per errore in un diverso fondo.

**8.** Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da C. A. contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore* lo accoglie e, per l'effetto, condanna l'Inps alla rideterminazione e liquidazione della pensione in favore del ricorrente, come in

motivazione.

Condanna l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* al pagamento delle spese di lite nella misura di € 1.865,00 ciascuno, oltre oneri di legge, in favore di C. A., da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario e in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Guido Tarantelli

### **DECRETO**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente ordinanza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione del provvedimento stesso in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli

altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) del ricorrente.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in data 16 gennaio 2025.

Il GIUDICE

f.to digitalmente Guido Tarantelli

Depositata in segreteria il 22.'1.2025

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, 22/1/2025

Il responsabile della Segreteria pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni